

TITOLO IV DELLA VIGILANZA DELLE CORSE

CAPO I

ART. 77 Organi

Il MiPAAF vigila sul regolare svolgimento tecnico e disciplinare delle riunioni di corse al trotto attraverso i componenti le Giurie, gli Starters, **i funzionari, compresi quelli addetti al controllo delle sostanze proibite**, e i Veterinari.

A cura dell'**Amministrazione** viene tenuto un **Registro** nel quale sono iscritti i nominativi degli appartenenti alle suindicate categorie, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 78 Direzione delle corse

La Direzione delle corse è composta da:

- **un Presidente di Giuria**
- **due Membri di Giuria;**
- **uno Starter;**
- **quattro Funzionari, compresi quelli addetti al controllo delle sostanze proibite;**
- **un Veterinario responsabile e un Veterinario coadiutore.**

Gli Handicappers, i cui compiti vengono individuati dal successivo art. 82 non fanno parte della Direzione corse in funzione durante i convegni di corse.

Il Presidente di Giuria, i due Membri di Giuria, lo Starter, i quattro funzionari e i due Veterinari sono nominati dall'**Amministrazione**.

Le Società di corse devono, per ogni riunione, segnalare al **Ministero** un elenco di collaboratori (da 3 a 5), i quali supportano la Direzione delle corse, che l'**Amministrazione** si riserva di ratificare, considerato che i collaboratori segnalati non devono, comunque, incorrere nelle incompatibilità previste per **gli addetti al controllo disciplinare delle corse** ed essere scelti fra persone di comprovata moralità ed esperienza.

Ai componenti di Giuria, allo Starter, ai Funzionari e agli altri eventuali incaricati dall'**Amministrazione** è demandata la sorveglianza ed il controllo tecnico e disciplinare delle corse.

Tutti coloro che in una riunione di corse espletano incarichi ufficiali, hanno il dovere di cooperare per assicurare il regolare andamento tecnico e disciplinare, provvedendo direttamente per i fatti che rientrano nella loro attribuzione o riferendo agli organi competenti negli altri casi.

Eventuali questioni che dovessero insorgere tra i componenti della Direzione delle corse **o qualsiasi altro fatto che influisca sul regolare svolgimento della riunione di corse** devono essere tempestivamente rese note all'**Amministrazione**.

Il personale dirigente della riunione non è tenuto a dare spiegazione o chiarimenti sulle determinazioni assunte e sui verdetti pronunciati.

La sorveglianza si esercita nell'intero recinto dell'ippodromo e a tale scopo tutti i componenti della Direzione delle corse devono trovarsi sul campo almeno un'ora prima dell'inizio delle manifestazioni e trattenervisi sino a mezz'ora dopo l'effettuazione dell'ultima corsa.

Il Presidente di Giuria nominato dall'Amministrazione ha la responsabilità di tutti i compiti demandati alla stessa o di quanto altro possa interessare, per questioni tecniche-disciplinari, il Regolamento delle Corse.

L'**Amministrazione** sorveglia l'operato, gli atti e i provvedimenti della Direzione delle corse prendendo gli eventuali opportuni provvedimenti nei loro confronti. **In particolare, tali funzioni di sorveglianza vengono esercitate avvalendosi di un Coordinatore delle Direzioni scelto tra i Presidenti di giuria in funzione. Il Coordinatore delle Direzioni corse redige mensilmente relazioni scritte all'Amministrazione in merito alla verifica, ispezioni e controlli effettuati secondo le direttive ed istruzioni formulate dall'Amministrazione stessa.**

ART. 79 Compiti della Giuria

Spetta alla Giuria, il cui operato è segreto e solidale, ogni decisione circa:

- a) l'andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti con giudizio inappellabile;
- b) l'adozione dei provvedimenti disciplinari nel limite delle proprie competenze;
- c) il deferimento alla Commissione di Disciplina di prima istanza, nei casi previsti dal codice delle violazioni disciplinari o la segnalazione alla Procura della disciplina quando ritenuto necessario;

d) l'omologazione dell'ordine di arrivo emesso da giudice a ciò preposto.

Prima di omologare il risultato di una corsa a mezzo di apposito segnale rosso luminoso e ben visibile al pubblico, la Giuria deve attendere che tutti i cavalli e i rispettivi guidatori siano rientrati alle scuderie e ricevere comunicazione dal **Funzionario** incaricato della inesistenza di reclami **da parte di nessun soggetto interessato alla competizione.**

In caso di assenza di reclamo scritto da parte del guidatore, allenatore, proprietario e qualsiasi altro soggetto interessato alla competizione, relativo ad andature, piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti e a qualsiasi altro fatto che possa incidere sull'omologazione dell'ordine di arrivo, la decisione della Giuria diviene inappellabile.

Nel caso di reclami o di intervento di autorità (contestazione di irregolarità avvenuta in partenza o durante le corse, da parte dello Starter, dei **Funzionari**, della Giuria) il suono della sirena, il segnale a lampeggio giallo e la comunicazione a mezzo di altoparlante avvisano che l'ordine è "sub iudice" e che viene comunicato solo dopo l'espletamento della necessaria indagine;

e) la Giuria deve, inoltre, notificare al pubblico le squalifiche e gli eventuali distanziamenti nell'ordine di arrivo, nonché ogni fatto o decisione che comunque si verifichi dopo l'entrata in pista dei cavalli, unitamente a tutte le altre notizie atte a garantire il diritto del pubblico di essere costantemente informato sull'andamento delle corse;

f) nell'ipotesi che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti che l'andamento e il risultato della corsa siano stati dolosamente alterati, le Giurie non debbono convalidare l'ordine di arrivo a tutti gli effetti.

Le Società devono mettere a disposizione delle Giurie persone idonee alle funzioni di Segretario e attivare un efficiente servizio di ordine a tutela dei componenti la Direzione delle corse.

Nessun estraneo può assistere ai lavori della Giuria che prende posto in apposito locale ad essa riservato nei pressi del quale, durante le corse, è vietato agli estranei sostare.

Alla speciale cura dei **Funzionari** è affidato il compito di fare rigorosamente osservare tale disposizione.

La Giuria in presenza di gravi e concordanti elementi e/o di fatti che possano inficiare o creare grave turbativa al regolare svolgimento delle corse, ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre prima della partenza, sentita l'Amministrazione, l'annullamento della corsa a tutti gli effetti, dandone immediata comunicazione al pubblico.

CAPO II

ART. 80 Incarichi

Il **Ministero**, con singoli provvedimenti, ove non sia possibile avvalersi di personale dell'**Amministrazione**, può affidare incarichi particolari per la vigilanza sul complesso tecnico e disciplinare relativo alle corse e per condurre specifiche indagini. Per particolari situazioni di emergenza ed in caso di impedimento improvviso di persona nominata per il controllo disciplinare delle corse nonché del supplente, l'**Amministrazione** può procedere alla sostituzione sul campo con altra persona ritenuta idonea, anche non iscritta negli appositi **Elenchi**.

CAPO III

ART. 81 Giudice nella partenza (Starter)

Il segnale di partenza dei cavalli, in ogni corsa, è dato su disposizione dello Starter, che adotta tutte le disposizioni necessarie per assicurare la regolarità delle partenze.

La specifica competenza dello Starter, tanto sui cavalli quanto sui guidatori, decorre dal momento in cui i cavalli entrano in pista fino al momento nel quale è convalidato il segnale di partenza.

Terminate le fasi di partenza, lo Starter esercita le normali funzioni di Funzionario, osservando e riferendo sullo svolgimento delle gare e sulle eventuali infrazioni commesse dai guidatori e svolgendo attività di sorveglianza.

Quando i cavalli siano dislocati in più nastri di partenza, le Società deve mettergli a disposizione, se richieste, persone che debbono collaborare con lo Starter e seguirne direttive e istruzioni.

I guidatori debbono attenersi agli ordini dello Starter e dei suoi incaricati.

Lo Starter e la Giuria, autonomamente, sono competenti ad adottare i provvedimenti disciplinari inerenti la partenza dei cavalli compresa l'erogazione di multe a favore di scuderie, a deferire alla Commissione di Disciplina di I Istanza nei casi previsti dalla Codifica delle violazioni disciplinari e a segnalare alla Procura della disciplina ogni qual volta lo ritengano necessario.

La Giuria, inoltre, qualora appaia palese il ricorrere dei presupposti per il richiamo di partenza, non rilevati erroneamente dallo Starter, ha facoltà di disporre il richiamo della partenza mediante suono della sirena.

CAPO IV

ART. 82 Funzionari - Handicappers - Cronometristi

I **Funzionari** collaborano con la Giuria nella applicazione del Regolamento e nella adozione di tutte le disposizioni intese ad assicurare il buon andamento della riunione.

Hanno giurisdizione ed autorità su tutto ciò che avviene nel recinto degli ippodromi durante lo svolgimento di una riunione o che abbia riferimento a fatti avvenuti in dipendenza della stessa.

Durante lo svolgimento delle gare essi hanno il particolare compito di sorvegliare la condotta disciplinare dei guidatori anche ai fini degli eventuali connessi provvedimenti.

Devono informare la Giuria su fatti e contestazioni che dovessero sorgere nelle scuderie o nelle corse; sorvegliare la condotta di ogni persona a queste interessata o per qualunque altra ragione sottoposta al loro controllo, ivi comprese le specifiche responsabilità dei proprietari dei cavalli.

Possono fare espellere dai luoghi che si trovano sotto la loro giurisdizione chiunque turbi il buon ordine sugli ippodromi o commetta azioni scorrette.

Gli Handicappers, **pur non facendo parte della Direzioni corse in giornata di corse e venendo retribuiti per le giornate in cui presiedono la dichiarazione dei partenti**, operano nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione e delle norme contenute nel presente Regolamento.

In particolare, gli Handicappers provvedono alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanze ai concorrenti, effettuano i sorteggi previsti dalle norme regolamentari e quant'altro necessario all'organizzazione delle corse.

In ogni caso i proprietari dei cavalli partenti in corse a criterio o con abbuoni rimangono sempre responsabili del controllo sulla esattezza delle distanze alle quali i propri cavalli devono partire.

I Cronometristi accreditati dalla competente Federazione, sono gli unici responsabili del rilevamento e della determinazione dei tempi ufficiali conseguiti in corsa o nelle prove di qualifica.

Possono servirsi del cronometraggio automatico, obbligatorio negli ippodromi con più di 20 giornate, con il sistema e le procedure indicate **dall'Amministrazione**. Negli ippodromi con un massimo di 20 giornate annuali di corse, il cronometraggio può essere fatto manualmente da Cronometristi accreditati. In caso di assenza dei Cronometristi, la Giuria provvede alla surrogazione con un Commissario e a darne comunicazione all'Amministrazione. Il rilevamento del tempo non ha valore ai fini dell'ufficialità dei tempi ottenuti e delle normative conseguenti. **Il Funzionario con compiti di Giudice d'arrivo** comunica alla Giuria l'ordine con cui i cavalli hanno tagliato il traguardo secondo le modalità previste **dal presente Regolamento**.